

REGOLAMENTO DEL DISTRETTO RO6

PREMESSO che

- La L.R. n. 11/01 all'art. 107 comma 1 lettera a) prevede che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione;
- Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 38 del 24/09/2001 è stato approvato lo schema di convenzione tra tutti i Comuni del Polesine e la Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile, che opera in base al principio della sussidiarietà, sottoscritta il 12/12/2001 con decorrenza 1/07/01 per dieci anni;
- La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 506 del 18.02.2005, successivamente modificata con deliberazione n. 3936 del 12.12.2006 ha individuato i distretti di protezione civile e antincendio boschivo per orientare l'attività di programmazione delle risorse, l'organizzazione logistico-operativa e migliorare l'integrazione tra istituzioni e volontariato di Protezione Civile e AIB;

CONSIDERATO che

Il territorio della Provincia di Rovigo è suddiviso in sei distretti, come riportato in allegato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituito il Distretto di Protezione Civile denominato **RO6** è composto dai Comuni di Bagnolo, Bergantino, Calto, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Gaiba, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta e Trecenta.

Il Distretto ha sede legale presso il Municipio del Comune di Occhiobello, Piazza Matteotti n. 15 e la sede operativa presso il comune di Trecenta Piazza Marconi n. 1, quale centro fisico topografico effettivo del Distretto, che sia in grado di collegarsi agevolmente con tutto il territorio di competenza.

Il Comune capo fila (sede legale di distretto) e la sede operativa rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2010 con possibilità di rinnovo da parte dei sindaci del distretto.

Il codice fiscale è quello del Comune capofila, come indicato nel successivo articolo 8.

Può istituire sedi e sessioni staccate nell'ambito dello stesso distretto, al fine di migliorare l'efficienza dell'intervento in emergenza.

La durata del distretto è illimitata, fatte salve modifiche attuate dalla Regione del Veneto con specifiche disposizioni.

Art. 2 - Obiettivi del Distretto

Il Distretto si propone gli scopi di:

- individuare sul territorio spazi in cui razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature;
- favorire eventuali accordi tra i Comuni all'interno del distretto per una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile di diversa specialità.
- consentire una più efficace gestione locale dell'emergenza di tipo a), di cui alla Legge n. 225/1992 con l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l'emergenza, di cui all'art. 108 D.Lvo 112/1998, cosa possibile solamente dopo l'attuazione del punto precedente e la verifica in campo con emergenze simulate coordinate tra specialità e territori;

- coordinare la presenza del volontariato di Protezione Civile con gli altri organi di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e beni pubblici e privati, nel rispetto del ruolo di ciascun soggetto;
- Consentire una efficace partecipazione alla colonna mobile provinciale e regionale.

Art. 3 - Mutuo Soccorso

In caso di emergenza nei territori contermini i Comuni che fanno parte del distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all'impiego dei propri volontari anche negli altri Comuni del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale.

ORGANI SOCIALI

Art. 4 - Organi del Distretto

Sono organi del Distretto

- il Comitato dei Sindaci;
- il Sindaco del Comune capofila di distretto;
- il Comitato dei Coordinatori;
- il Coordinatore operativo;
- l'Assemblea dei volontari.

Art. 5 - Comitato dei Sindaci

il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto.¹ Partecipa, inoltre, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo il Coordinatore referente dei volontari del distretto.

Compete al Comitato dei Sindaci:

- definire le politiche del distretto promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio;
- nominare un proprio presidente ed un vicepresidente², nonché concordare la funzione di Comune referente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Segretario/Tesoriere³) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato dei Sindaci;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente referente per motivi di necessità e urgenza.

Il Presidente (o il Vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei Sindaci:

- Almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- Quando lo richieda almeno un membro del Comitato;

¹ *In caso di presenza di Unioni di Comuni, di norma il presidente dell'Unione è un Sindaco e quindi già presente come membro del Comitato. In tal caso partecipa nella duplice veste di Sindaco di un Comune e di Presidente. Sarebbe tuttavia inopportuno che in caso di Unione non fossero presenti i Sindaci ma solo il Presidente in quanto se si possono delegare le funzioni amministrative è presumibile non siano delegabili quelle di ufficiale di governo e quindi di "autorità di protezione civile sul territorio".*

² *(con nomina a tempo indeterminato fino alla scadenza del mandato di sindaco oppure fissandone una diversa durata temporale dell'incarico)*

³ *(di norma il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune capofila)*

- Quando lo richieda la Provincia.

Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

Art. 6- Comune capofila

Il Comune individuato come capofila dal Comitato dei Sindaci svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto.

Spetta al Comune referente mettere a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzione di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le altre amministrazioni, in particolare la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del Distretto.

In particolare spetta alla segreteria del Distretto:

- Individuare gli spazi per le riunioni degli organi del distretto; a tal fine sarà opportuno che ogni comune individui preventivamente aree, edifici e strutture ritenuti idonei allo scopo, in modo da poterli attrezzare nei tempi più rapidi possibili;
- Predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
- Verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;
- Trasmettere ai singoli Comuni le comunicazioni indirizzate al Distretto e viceversa;
- Effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci;
- Coordinare gli altri Comuni in caso di emergenze che interessano il distretto, chiedendo l'attivazione del volontariato di Protezione Civile presente nel distretto;
- In caso di emergenze che interessano altri distretti, garantire il coordinamento del volontariato del proprio distretto se viene richiesto un supporto logistico-operativo da parte della Provincia;
- In caso di emergenze a scala sovra-distrettuale, garantire il coordinamento dei primi soccorsi nel proprio distretto e l'eventuale partecipazione a supporto della gestione dell'emergenza.

Art. 7 - Comitato dei Coordinatori

E' costituito dai vice presidenti e coordinatori per i gruppi comunali e dai presidenti e coordinatori per le associazioni di volontariato, presenti sul territorio, che effettuano per statuto attività prevalente di Protezione Civile e comunque ogni associazione di volontariato e gruppo comunale, potranno essere rappresentate massimo da due persone che ricoprono le cariche sopra citate.

Il comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti propositivi ed organizzativi:

- concordare l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi;
- individuare la capacità del distretto relativamente all'attivazione della colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della stessa (fatto salvo che prima della colonna mobile è indispensabile attivare il coordinatore RO6 e rendere operativa la sala radio);
- proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di Protezione Civile sul territorio;
- proporre al Comitato dei Sindaci le eventuali proposte di modifica allo Statuto, se avanzate da almeno la metà più uno dei componenti.
- espone al Comitato dei Sindaci eventuali progetti e iniziative da sostenere all'interno del Distretto RO6.

I due referenti che rappresentano il Gruppo di volontariato nel Comitato dei Coordinatori, devono presentare una autocertificazione che esclude ogni procedimento penale in corso. I due referenti che rappresentano il Gruppo comunale nel Comitato dei Coordinatori serve l'incarico del Presidente (il Sindaco).

L'Assemblea dei volontari elegge tra i membri del Comitato il coordinatore referente, il quale deve avere una esperienza riconosciuta almeno biennale in materia di protezione civile e aver conseguito attestati di corsi avanzati. L'Assemblea elegge altresì un vice coordinatore.⁴ *Le figure di Coordinatore e vice coordinatore rimangono in carica per un periodo di due anni (rinnovabili).*

Ai volontari che avranno diritto al voto, saranno richieste determinate caratteristiche, quali: avere una esperienza almeno semestrale in materia di protezione civile.

A tutela di trasparenza e democrazia, la Provincia di Rovigo comunicherà i nominativi dei volontari in originale almeno quindici giorni prima della data prevista per il voto del coordinatore, del vice coordinatore.

Il Comitato individua un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto.

Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari. Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia nel distretto.

Il Coordinatore referente e il Comitato hanno il compito di promuovere e sensibilizzare la Protezione Civile in quei comuni sprovvisti di gruppo comunale o associazione di volontariato.

Il Segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale a tutti i gruppi o associazioni costituenti il distretto.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

Art. 8 - L'Ufficio di Protezione Civile

Ogni Comune o Unione ha attivo un ufficio di Protezione Civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale Ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del Comune o Unione tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione e l'eventuale Gruppo di volontariato. Tale Ufficio, in accordo con i rispettivi Uffici degli altri Comuni o Unioni, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di Protezione Civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti Uffici degli altri Comuni o Unioni. I responsabili dei citati Uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità.

Art. 9 - Assemblea dei Volontari

E' costituita da tutti i volontari del distretto e può venire convocata su richiesta del Comitato dei coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia e di regola presieduta dal Coordinatore (vedi art. 7) del Comitato dei Coordinatori. La convocazione e la presidenza saranno in capo al Coordinatore del Comune capofila, fino all'elezione del Coordinatore del Comitato.

Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta. Non si può rappresentare più di un aderente per ogni assemblea.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare all'assemblea con una propria rappresentanza.

⁴ con nomina a tempo indeterminato oppure fissando una durata temporale dell'incarico.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del distretto. È anche reso pubblico nelle sedi sociali e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata per:

- raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto;
- informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti alle organizzazioni del distretto, presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio con esplicita delega scritta. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 – Gratuità delle cariche

La cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse del Distretto, in base alle tabelle e alle disposizioni delle pubbliche amministrazioni.

RISORSE IN DOTAZIONE

Art. 11 – Beni in dotazione

Il Distretto ha la disponibilità dei beni mobili e immobili di proprietà dei singoli Comuni costituenti il Distretto, il cui uso sarà opportunamente regolamentato, oppure dati in comodato d'uso ai singoli Comuni o Associazioni appartenenti al Distretto con la destinazione della Protezione Civile. Il Comune capo fila, in funzione della migliore collocazione logistica utile a tutto il territorio, potrà individuare al suo interno e/o verso diversa collocazione, strutture per il ricovero totale e/o parziale di mezzi e dotazioni di protezione civile, con personale dipendente o volontario a disposizione per la distribuzione di detta attrezzatura nel momento della necessità. Dovranno essere predisposti moduli per la concessione di materiali, mezzi e attrezzature con lo stesso sistema che attualmente usa la Provincia di Rovigo.

Art. 12 – Fondi in dotazione

Il Distretto avrà la disponibilità dei fondi derivanti da:

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività di Protezione Civile;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Distretto a qualunque titolo;
- contributi di ciascun Comune costituente il Distretto nella misura proporzionale al numero degli abitanti. Le contribuzioni erogate al Comune capo fila devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno.

I fondi sono gestiti dal Comune capofila attraverso specifici capitoli di bilancio.

Il programma annuale delle attività con relativa previsione di spesa e utilizzo delle somme dovrà essere approvato entro il mese di dicembre di ogni anno dal Comitato dei Sindaci, su proposta del Comune capofila.

Il resoconto verrà presentato dal Comune capofila al Comitato dei Sindaci entro il mese di marzo di ogni anno.

NORME FINALI

Art. 13 – Regolamento e norme di rinvio

Il Distretto è disciplinato dal presente regolamento redatto nei limiti delle legislazioni Regionali e Statali in materia di Protezione Civile, oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Il regolamento può essere modificato su proposta di uno dei Comitati dei Sindaci o su proposta di uno dei Comitati dei Coordinatori condivisa rispettivamente dalla maggioranza dei sindaci della Provincia e dalla maggioranza dei componenti dei Comitati dei Coordinatori. La modifica viene effettuata con approvazione del Consiglio Provinciale. Tutte le modifiche inoltre dovranno poi essere ratificate dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 15 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato dei Sindaci e proposte dal Comitato dei Coordinatori saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo di ciascun Comune e inviate presso le sedi delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.